

S. 12058/2022
RC. 13648/2022



ESENTE DA REGISTRAZIONE
art. 23, 10° co. L. 24/11/81 n. 689

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Nella persona del Giudice monocratico Dott. [REDACTED] addetto alla
Seconda Sezione Civile, nella causa civile in primo grado iscritta sotto il
N. 13648 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'Anno 2022,
vertente

TRA

POWER TRUCK S.R.L., in persona del legale rappresentante
Giancarlo Checchi, con sede in Subiaco (RM) alla Contrada Vignola n.
3 ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Francesco de Sanctis n.
15 presso lo studio dell'Avv. Simona Di Fonso, dalla quale è
rappresentata e difesa giusta mandato a margine del ricorso

- Ricorrente -

E

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in
persona del Prefetto *p.t.*, con sede in Roma alla Via IV Novembre n.
119/A ed elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza del
Campidoglio n. 1 presso Roma Capitale dalla quale è rappresentato,
giusta delega del Prefetto di Roma del 16/09/2020 *ex art. 205 C.d.S.*, in
persona del Sindaco *p.t.* Roberto Gualtieri, elettivamente domiciliata in
Roma alla Via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici
dell'Avvocatura Comunale, rappresentata e difesa dal funzionario
delegato come in atti

- Resistente -

Oggetto: Opp. a Ord. Ing. n. 91200023749 – n. 91200023747 del 26/01/2022

Vista la Legge 24/11/1981 n. 689, il D. Lgt. 01/09/2011 n. 150 e l'art. 429 c.p.c., all'udienza del 21/06/2022, udite le conclusioni delle parti costituite, ha pronunciato

SENTENZA

Dando lettura del dispositivo, come da separato verbale, riservando il deposito della sentenza nel termine di gg. 60 fissato ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve dichiararsi la tempestività dell'opposizione, proposta con ricorso depositato in cancelleria in data 29/03/2022 a fronte delle Ordinanze Ingiuntive impugnate notificate entrambe in data 01/03/2022.

L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta. id

Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa il Giudice ha il potere di annullare (con efficacia *ex tunc*) l'atto amministrativo qualora risulti affetto da vizi di legittimità, tra cui l'eccesso di potere in tutte le sue forme.

Dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti costituite, risulta provato che:

- il ricorso amministrativo proposto in data 19/01/2021 (e consegnato alla destinataria Roma Capitale in data 25/01/2021) avverso il verbale di accertamento di violazione n. 13201031424 del 20/11/2020 notificato in data 24/12/2020, non contiene la richiesta di audizione;
- il ricorso amministrativo proposto in data 19/01/2021 (e consegnato alla destinataria Roma Capitale in data 25/01/2021) avverso il verbale di

accertamento di violazione n. 13201032766 del 21/11/2020 notificato in data 24/12/2020, non contiene la richiesta di audizione.

Nel contempo risulta però che l'U.T.G. di Roma, eccedendo nei poteri allo stesso spettanti, ha disposto comunque l'audizione della ricorrente, con conseguente sospensione del termine per emettere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo dalla data di consegna della convocazione per l'audizione alla data fissata per l'audizione stessa, con ciò dilatando notevolmente il termine di 180 gg. per l'emissione delle rispettive ordinanze ingiuntive.

Poiché le ordinanze impugnate sono state emesse entrambe in data 26/01/2022, ossia a distanza di un anno dalla ricezione del ricorso amministrativo, deve concludersi per l'illegittimità degli atti impugnati per tardività, dei quali deve quindi disporsi l'annullamento, anche a prescindere dalle ulteriori censure sollevate in ricorso.

Sussistono giusti motivi, stante la pacifica commissione delle contestate infrazioni ("circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici") in quanto i ricorsi amministrativi summenzionati non contengono censure relative al merito, per compensare le spese ed i compensi del giudizio.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando,

- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti opposti.
- Compensa le spese.

Così deciso in Roma, lì 24/06/2022

Il Giudice di Pace

Dott. [REDACTED]

Nicola Dolei

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, lì 14/08/2022
IL CANCELLIERE